TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

Seconda Sezione Civile

Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Angela Giunta, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. …dell'anno 2017 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, riservata per la decisione all'udienza del 02.02.2022 previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa

da

A.G. (c.f. (...)), rappresentata e difesa dall'avv…., ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Reggio Calabria alla via…, giusta procura in atti

contro

D.O. (c.f. (...)), rappresentato e difeso dall'Avv. …unitamente al quale è elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv…., sito in Via …giusta procura in atti

- Convenuta -

e nei confronti di

M.V.A. (c.f. (...)) rappresentata e difesa dagli avv.ti Avv.ti …presso il cui studio sito in Reggio Calabria alla via …è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti

- Convenuta -

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato …conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, i sig.ri D.O. e M.V.A. promuovendo azione ex art. 2901 c.c. avverso l'atto di trasferimento immobiliare del 25.05.2016 per Notaio A..

L'odierna attrice premetteva che in data 12.11.2012 con atto di citazione aveva adito il Tribunale di Reggio Calabria formulando le seguenti conclusioni:

- Accertare e dichiarare l'indebito trattenimento, da parte del sig. D.O. e della sig.ra M.V.A., delle somme ricevute a titolo di prestito;

- Conseguentemente condannare i convenuti alla restituzione delle predette somme per un importo pari ad Euro 42.600,00"

Parte attrice deduceva di aver avviato nell'anno 2011 una conoscenza con il sig. D.O., il quale dato il rapporto confidenziale instauratosi le confidava dell'esistenza di una "presunta" situazione economica familiare alquanto difficile in cui si trovava. D.O. le rappresentava una serie di gravi disagi economici, tra cui la concreta possibilità di perdere l'unico immobile di sua proprietà dove viveva la moglie (M.V.A., dalla quale si era separato) e i suoi tre figli, poiché a rischio di vendita a seguito di un pignoramento immobiliare. il D. le riferiva che se non avesse tempestivamente provveduto al versamento di una cospicua somma di denaro, i suoi familiari, a causa del pignoramento, sarebbero stati costretti a lasciare l'immobile.

In ragione del legame nato tra l'odierna attrice e il sig. D., quest'ultimo chiedeva un ausilio economico alla sig.ra A., la quale dal 10.06.2011, iniziava a versare, a titolo di prestito, in favore dell'amico, con più bonifici, la complessiva somma di Euro 42.600,00, date le sempre più frequenti ed insistenti richieste formulate in tal senso non solo dal D., ma anche dalla moglie.

Ad un primo versamento pari ad Euro 2.500,00, effettuato mediante vaglia postale in favore dell'odierno convenuto, ne seguirono altri, uno di 30.000,00 mediante assegno circolare tratto dal proprio conto corrente n. (...) del M.P.S., filiale di S.. In data 27.06.2011, parte attrice continuava ad erogare, mediante due vaglia postali, sempre in favore del D., una somma pari ad Euro 3.000,00; in data 17.08.2011 veniva emesso un assegno bancario n. (...) per una somma di Euro 2.900,00, negoziato presso il B.N. sede di R. C.; in data 24.08.2011 veniva emesso un ulteriore assegno bancario n. (...) pari ad Euro 2.500,00; nonché la somma pari ad Euro 1.700,00 consegnata in contanti ai coniugi D. e M. in data 13.07.2011.

A.G. invocava la restituzione del denaro senza che tuttavia il beneficiario provvedesse in tal senso.

Solo dopo una serie di insistenze, D.O. si impegnava a restituire il denaro mediante versamenti mensili di 250/300,00 Euro da effettuarsi mediante ricarica postepay.

Nonostante il raggiunto accordo, nessuna somma veniva restituita all'odierna attrice, neppure dopo nuovi solleciti volti a provvedere in tal senso. Il sig. D. rassicurava A.G. dicendole che avrebbe provveduto ad estinguere il debito versando l'intera somma in un'unica soluzione, dopo la vendita della licenza di un distributore di benzina sito in Reggio Calabria che aveva in comproprietà con la moglie.

Nel novembre 2011, parte attrice inviava formale richiesta di restituzione delle somme elargite, senza ottenere alcuna risposta.

Adito il Tribunale di Reggio Calabria I Sezione Civile, veniva emessa sentenza di condanna nei confronti del Sig. D. (sent. n. 776/2014 del 23.04.2014) al pagamento della somma di Euro 42.600,00, nonché al pagamento delle spese processuali in favore di parte attrice, liquidate in Euro 4.118,38, oltre rimborso forfettario ex art. 2 del D.M. n. 55 del 2014, IVA e contributi di legge.

In forza della suddetta sentenza, spedita in forma esecutiva in data 03.06.2014 e notificata in data 24.06.2014, venivano notificati in data 30.10.2014 un primo atto di precetto; successivamente, visto il mancato pagamento da parte del convenuto, in data 14.03.2015 veniva notificato un secondo atto di precetto e, infine, in data 05.05.2016 veniva notificato, sempre al D., un atto di precetto in rinnovazione. In tutti gli atti di precetto si intimava al D. di pagare nel termine di 10 giorni dalla notifica, la somma di Euro 48.743,99 oltre interessi. Tuttavia, le intimazioni de qua, rimanevano senza esito alcuno.

Con atto di pignoramento presso terzi del 16.05.2016 A.G. azionava il credito nei confronti del debitore D., in forza della suddetta sentenza. Successivamente, il giudice dell'esecuzione con ordinanza dell'11.10.2016, assegnava in pagamento la somma di Euro 144,63 (pari alla differenza tra il quinto pignorabile dello stipendio e quanto accantonato per il precedente pignoramento) dello stipendio dovuto dal terzo, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali ed al lordo delle cessioni volontarie preesistenti-con adeguamento in casi di successivi aumenti della retribuzione - dalla data del pignoramento de quo e sino alla cessazione del precedente pignoramento, disponendo che l'assegnazione si riespandesse al quinto dello stipendio netto dalla data di cessazione del precedente pignoramento, a totale soddisfazione delle spese di procedura e del credito azionato in executivis, e fino a concorrenza delle somme di Euro 2.341,80 in favore dell'erario ed Euro 48.743,99 oltre interessi legali successivi al precetto sino al soddisfo, in favore della sig.ra A.. Si ordinava, peraltro, al terzo l'immediato pagamento delle somme assegnate in relazione ai ratei stipendiali maturati dalla data del pignoramento, nonché per le mensilità future di effettuare i disposti versamenti alle scadenze mensili direttamente al creditore.

Inoltre, con atto di pignoramento immobiliare ex art. 555 c.p.c. A.G., al fine di soddisfare il proprio credito, dichiarava di sottoporre ad esecuzione forzata metà dell'immobile di proprietà sito in Via C.C., 51 piano 4.

All'atto di trascrizione del suddetto pignoramento, l'odierna attrice veniva a conoscenza che con atto di trasferimento di immobile, a seguito di divorzio congiunto n. (...) del 27.05.2016 repertorio n. (...), a ministero del Notaio A., D.O. aveva ceduto alla moglie M.V.A. la proprietà di metà della casa in questione, divenendo così quest'ultima la sola proprietaria dell'intero immobile.

La sentenza di divorzio tra i due veniva emessa nel 2015 a seguito di apposita istanza presentata congiuntamente nel settembre 2015, quindi sia l'atto di richiesta dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio, sia il conseguente provvedimento del Tribunale che ratificava la richiesta di divorzio, intervenivano solo successivamente alla sentenza n. 776/2014 di condanna di pagamento del debito da parte del sig. D..

Cosicché tale trasferimento rendeva più difficoltoso il soddisfacimento del credito, avendo comportato tale atto, una sensibile riduzione del patrimonio aggredibile dalla sig.ra A..

In virtù di ciò, si rendeva necessaria da parte dell'odierna attrice, l'avvio della presente azione revocatoria.

Parte attrice deduceva la sussistenza di tutti i requisiti sia oggettivi che soggettivi ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria.

L'attrice precisava che D.O. e la moglie M. erano separati sin dal 31.10.2006 e che soltanto successivamente alla sentenza di condanna al pagamento del debito, i convenuti avevano presentato domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio (datata 2.09.2015). Una delle condizioni di divorzio avvenuto con sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1397 del 23.10.2015 prevedeva che "in merito alla casa coniugale, assegnata in separazione alla Sig.ra M.V.A., il sig. D. si impegna a cedere, a far data dall'emittenda sentenza di divorzio, il 50% della proprietà della casa coniugale acquistata dai coniugi". Parte attrice deduceva come la circostanza che il trasferimento di ½ dell'immobile fosse stato previsto in una condizione del divorzio congiunto non valeva ad escludere la revocabilità dell'atto ai sensi dell'art. 2901 c.c.

Parte attrice deduceva, altresì, che l'atto di trasferimento immobiliare aveva fortemente modificato in senso peggiorativo la composizione del patrimonio del debitore che era quasi inconsistente essendo quest'ultimo costituito soltanto dai ratei stipendiali percepiti dal convenuto. Parte attrice osservava che, in ogni caso, tale emolumento non era idoneo ad assicurare la piena e certa soddisfazione del credito di parte attrice, in quanto gravano sul medesimo ritenute per cessione ed un pignoramento ad istanza di Equitalia Sud S.p.A. In questa prospettiva, A.G. osservava che le era stata assegnata dal Giudice dell'Esecuzione una somma pari ad Euro 144,63 (pari alla differenza tra il quinto dello stipendio pignorabile e quanto accantonato per il precedente pignoramento). Tale somma non potrebbe, pertanto, garantire la piena e celere soddisfazione del credito.

Tutto ciò premesso, A.G. formulava le seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertati i presupposti di cui all'art.2901 c.c. così come descritti in narrativa, disporre la revocatoria dell'atto di trasferimento di proprietà del 27.05.2016 repertorio n. (...), a ministero del Notaio A., tra il sig. D.O. e la sig.ra M.V.A., dichiarando inefficaci nei confronti dell'attore l'atto di disposizione del patrimonio.

Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge".

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 01.06.2017, si costituiva in giudizio il convenuto D.O. il quale, in via pregiudiziale, formulava richiesta di sospensione del presente giudizio in quanto la sentenza n. 776/2016 era stata oggetto di impugnazione da parte del medesimo.

Nel merito contestava l'insussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria in quanto l'atto di trasferimento immobiliare, in tesi di parte convenuta, rappresentava l'adempimento di un debito scaduto ex art. 2901 co. 3 c.c.

Nel ricostruire in fatto i rapporti intercorsi tra le parti, il convenuto rilevava che i coniugi D.O. e M.V.A. si erano separati ed in data 07.11.2006 il Tribunale di Reggio Calabria aveva omologato la separazione consensuale in base al quale la casa coniugale era stata assegnata alla moglie che ivi continuava a vivere con i figli. La separazione prevedeva che il D. versasse alla moglie il contributo al mantenimento dei due figli minori che le parti concordavano in Euro 300,00 mensili.

Senonché nel gennaio del 2009 i figli D.E. e F.S. decidevano di avviare un'azienda nel settore dei carburanti ricevendo in gestione un impianto di distribuzione a marchio Q8. Al fine di aiutare i figli in tale impresa i genitori decidevano di accendere un mutuo garantito da ipoteca gravante

sull'immobile oggetto del presente giudizio. Nello specifico il mutuo vedeva quali parti contraenti la moglie M.V.A. ed il figlio D.E..

Il convenuto allegava in atti alcune scritture private da cui emergeva che egli si era impegnato a corrispondere alla moglie la metà della rata mensile del mutuo.

P.D.O. non riusciva a far fronte agli impegni assunti sia in sede di separazione che in relazione al mutuo contratto dalla moglie e dal figlio, il convenuto si impegnava con scrittura privata prima (datata 15/6/2015) e successivamente in sede di divorzio a cedere il 50% della casa coniugale alla moglie. Pertanto, in data 25.05.2016 le parti si presentavano dinanzi al Notaio A. per il perfezionamento dell'atto di cessione.

In tesi di parte convenuta, il trasferimento immobiliare oggetto della presente azione revocatoria era avvenuto solo al fine di ripianare un debito che il convenuto aveva assunto nei confronti della moglie, con la conseguenza che ai sensi dell'art. 2901 co. 3 c.c. l'atto non rientrava nel novero degli atti revocabili.

Il convenuto, in ogni caso, eccepiva la carenza del presupposto oggettivo dell'eventus damni atteso che il bene oggetto del trasferimento immobiliare risulta gravato da ipoteca posta a garanzia del mutuo ventennale di Euro 180.000,00 stipulato da M.V.A. e dal figlio D.E.. D.O. eccepisce, inoltre, al fine di dimostrare l'insussistenza del pregiudizio che parte attrice sta già trovando soddisfazione rispetto alle proprie ragioni creditorie attraverso la avviata procedura esecutiva intrapresa dalla stessa sullo stipendio del D..

Il convenuto formulava, pertanto, le seguenti conclusioni:

"*Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:*

1) In via pregiudiziale

- Accertare e dichiarare il giudizio de quo sospeso ex art. 295 c.p.c. per le motivazioni dedotte ed eccepite in narrativa;

2) nel merito:

- Accertare e dichiarare che l'azione revocatoria proposta è priva dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dall'art. 2901 c.c.;

- Che la cessione di ½ dell'immobile sito in R. C., Via C. C. n. 47/B, rientrando tra i casi previsti dall'art. 2901, III, c.c. non deve essere sottoposta a revocatoria;

- Per l'effetto rigettare la domanda di parte attrice perché illegittima in quanto infondata in fatto e in diritto".

Si costituiva, altresì, in giudizio M.V.A., che precisava di non aver ricevuto alcuna dazione di somme da parte dell'odierna attrice.

La convenuta eccepiva che la cessione da parte del D. della propria quota dell'immobile era finalizzata a soddisfare le ragioni creditorie della moglie che consistevano tanto nel mancato pagamento da parte del D. della quota di mantenimento dei figli dal 2006 al 2015, quanto dalla mancata corresponsione del 50% della rata del mutuo stipulato nel 2009. La convenuta chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea, affermando che l'atto di trasferimento dell'immobile de

quo, sarebbe stato effettuato in adempimento di un debito scaduto e che, pertanto, ai sensi dell'art. 2901 c.c. comma 3, non era suscettibile di revocatoria.

La convenuta eccepiva in ogni caso l'insussistenza del requisito dell'eventus damni atteso che il D. stava onorando il suo debito attraverso una trattenuta stipendiale fissata oggi in Euro. 144,63.

La convenuta formulava, pertanto, le seguenti conclusioni

"*In via pregiudiziale*

- Accertare e dichiarare che il presente giudizio è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. per i motivi di cui in narrativa;

Nel merito

- Accertare e dichiarare che l'azione di revocazione ordinaria proposta manca dei presupposti previsti dall'art. 2901 c.c. e che l'atto di trasferimento della quota del 50%, dal Sig. D.O. alla Signora M.V., dell'immobile sito in R. C. alla Via C. C., n. 51, non è soggetto a revocazione ai sensi dell'art. 2901 co. II c.c. e per l'effetto rigettare la domanda attorea".

All'udienza del 19.07.2017 il GI rilevato che la pendenza del giudizio di accertamento del credito non costituisce causa di sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 c.p.c., per come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (S.U. n. 9440/2004) rigettava l'istanza di sospensione e concedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c.

All'udienza 18.01.2018 il GI rilevato che non erano state formulate richieste istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.

Successivamente, all'udienza del 02.02.2022 le parti precisavano le conclusioni ed il GI concedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c., riservando all'esito la decisione,

La domanda di parte attrice è fondata e meritevole di accoglimento per le ragioni che si espongono.

Preliminarmente, occorre osservare che in data 01.07.2022, successivamente alla scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e, quindi, successivamente al passaggio in decisione, il convenuto D. ha depositato la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria emessa in data 29/06/2022 n. 526/2022 con la quale, in accoglimento dell'appello promosso dal sig. D.O. è stata riformata la sentenza n.776/2014 pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria e su cui si fonderebbe il credito dell'odierna attrice. Il convenuto ha chiesto, pertanto, che il Giudice valutata la suddetta produzione documentale dichiari l'estinzione del presente procedimento in quanto venuto meno il titolo fondante dello stesso.

Il Tribunale osserva che si è in presenza di una domanda e produzione documentale nuova in quanto tale inammissibile. Sul punto, è sufficiente osservare che il passaggio alla fase decisionale costituisce il limite temporale entro il quale la parte ha facoltà di produrre nuovi documenti con la conseguenza che i documenti prodotti successivamente non possono essere utilizzati ai fini del decidere (Cass. civ. n. 839/1998). Peraltro, non sussiste alcun obbligo per il giudice, dopo il passaggio della causa in decisione, di rimetterla sul ruolo onde permettere una nuova produzione, nè lo stesso è tenuto ad esaminare eventuali sollecitazioni al riguardo dell'interessato (che nella specie non sono state avanzate) non essendo consentito alle parti di rivolgere istanze dopo l'indicato momento.

Ciò premesso, passando ad esaminare il merito della controversia occorre precisare che l'azione revocatoria ordinaria (actio pauliana) esperita dall'attore (disciplinata dagli articoli 2901-2904 del codice civile) costituisce uno dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale attribuendo al creditore la facoltà di ottenere la dichiarazione di inefficacia in suo favore degli atti di disposizione del patrimonio compiuti dal debitore, a titolo oneroso o a titolo gratuito, che arrechino pregiudizio alle sue ragioni.

Lo scopo dell'azione revocatoria consiste, quindi, nel ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore a norma dell'articolo 2740 c.c. allo scopo di rendere possibile la realizzazione del diritto di credito mediante l'esperimento dell'azione esecutiva sui beni alienati a terzi dal debitore. È opportuno sottolineare che l'inefficacia che determina l'azione revocatoria è solo relativa, in quanto operante unicamente nei confronti del creditore che propone l'azione, senza incidere, quindi, sulla validità dell'atto. L'esperimento di tale azione non ha pertanto effetto restitutorio, ossia non determina il ritorno del bene nella sfera giuridico economica del debitore, ma comporta solo un effetto di tipo conservativo in quanto l'atto dispositivo nonostante l'esperimento dell'azione in esame rimane valido ed efficace ed il bene oggetto dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore resta nel patrimonio del terzo, potendo essere aggredito dal creditore che ha esperito vittoriosamente l'azione revocatoria. La ratio sottesa a tale disciplina è quella di riservare ai creditori il valore netto del patrimonio del debitore al tempo dell'assunzione del debito. Difatti, il fondamento della revocatoria si fonda sul dovere di buona fede oggettiva ex artt. 1175 e 1375 c.c., che impone al debitore comunque di preservare la garanzia patrimoniale, in presenza di creditori che potrebbero vedere pregiudicata la possibilità di recuperare il proprio credito.

L'esperibilità dell'azione revocatoria è subordinata all'esistenza di una serie di presupposti soggettivi ed oggettivi che questo Giudice ritiene sussistenti nel caso di specie.

I presupposti soggettivi ed oggettivi, la cui sussistenza può condurre all'accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c., consistono:

a) nella qualità di creditore dell'istante, intesa in senso ampio, come titolare di un credito già esistente anche soggetto a termine o condizione, anche eventuale, non assumendo rilevanza i requisiti della certezza liquidità ed esigibilità del credito stesso (cfr. Cass. nn. 3981/2003; 1050/1996) e dovendo farsi rientrare anche il credito litigioso, cioè in contestazione (cfr. Cass. n. 1893/2012);

b) nel cd. eventus damni, ossia il pregiudizio alle ragioni dei creditori, essendo sufficiente che l'atto di disposizione renda la realizzazione del diritto del creditore incerta o soltanto difficoltosa (cfr. Cass. nn. 1896/2012; 19234/2009; 12144/1999), in presenza anche solo di una variazione peggiorativa, in termini quantitativi o qualitativi, del patrimonio del debitore (Cass. n.12901/2020);

c) nel cd. consilium fraudis del debitore, vale a dire la conoscenza del pregiudizio derivante dall'atto alle ragioni del creditore, non essendo necessaria l'intenzione di nuocere al creditore ma essendo sufficiente la consapevolezza che mediante l'atto di disposizione il debitore diminuisca il proprio patrimonio e quindi la garanzia spettante ai creditori (cfr. Cass. nn. 27546/2014; 16825/2013; 966/2007; 20813/2004).

Reputa il Tribunale che, nel caso di specie, ricorrano tutti i presupposti innanzi richiamati.

Preliminarmente, è bene ricordare, in merito all'esistenza del credito, che l'odierna attrice a partire dal 10.06.2011 ha erogato in favore del D. una serie di somme di denaro mediante assegni bancari, vaglia postali etc. Trattasi di un credito, nella specie litigioso, la cui esistenza del credito è allo stato provata dalla sentenza (n. 776/2014 del 23.04.2014) di condanna al pagamento di Euro 42.600,00 emessa, in favore di parte attrice, dal Tribunale di Reggio Calabria, I Sezione Civile.

In forza della suddetta sentenza, spedita in forma esecutiva in data 03.06.2014 e notificata in data 24.06.2014, sono stati notificati vari atti di precetto. Tuttavia, il convenuto D.O. non ha mai adempiuto, nonostante l'intervenuta sentenza di condanna.

In merito al presupposto di esistenza del credito, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che l'art. 2901 c.c. considera il credito in tutte le sue accezioni. Di conseguenza, anche un credito eventuale, in quanto litigioso, poiché oggetto di contenzioso, è comunque idoneo a fa insorgere la qualità di "creditore" in colui che agisce e tale qualità è sufficiente ad abilitare quest'ultimo all'azione revocatoria. Ciò sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in diverso giudizio, sia che si tratti di credito di natura risarcitoria originato da un fatto illecito.

Sul punto è stato espressamente affermato che "anche un credito litigioso può essere tutelato ai sensi dell'art. 2901 c.c., in quanto tale norma ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicchè anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore" (13.09.2019, n. 22859).

A tale conclusione, come, in effetti, chiarito da tempo dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, non osta "il disposto dell'art. 295 c.p.c., per il caso dipendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito" (così Cass. Sez. Un., sent. 18 maggio 2004, n. 9440, Rv. 572929-01; in senso conforme, tra le più recenti, Cass. Sez. 3, sent. 10 febbraio 2016, n. 2673, Rv. 63892801; Cass. Sez. 3, sent. 14 maggio 2013, n. 11573, Rv. 626411-01).

L'esistenza del credito, pertanto, ponendosi come mero presupposto oggettivo dell'azione revocatoria, forma oggetto di un accertamento "incidenter tantum" (così, in particolare, Cass. Sez. 1, sent. 12 luglio 2013, n. 17257, Rv. 627499-01), che non necessità di specifica domanda".

Ne deriva che anche se il creditore agisce sulla base di un credito "litigioso", lo stesso sarà comunque legittimato ad adire l'autorità giudiziaria con l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. per ottenere la declaratoria di inefficacia degli atti che il debitore "potenziale" ha posto in essere ledendo il credito tutelato.

Tuttavia, trattandosi di un'azione revocatoria fondata su un credito "litigioso" e quindi incerto, in caso di sentenza favorevole che dichiari l'inefficacia dell'atto impugnato, il creditore "non" potrà

agire con l'esecuzione forza in danno del debitore (e sul bene oggetto dell'atto revocato) fino a che il suddetto credito "litigioso" non sia stato accertato con un provvedimento passato in giudicato.

In tesi dei convenuti, l'atto di trasferimento immobiliare non sarebbe revocabile in quanto atto da qualificarsi come adempimento di un debito scaduto. In tal senso, rilevano che la cessione dell'immobile da parte del marito nei confronti della moglie sarebbe avvenuta al fine di tacitare le ragioni creditorie di quest'ultima; ragioni creditorie che sarebbero derivate sia dal mancato pagamento da parte del D. della quota di mantenimento dei figli dal 2006 al 2015, sia dalla mancata corresponsione del 50% della rata del mutuo stipulato dalla moglie e dal figlio D.E. nel 2009.

Il Tribunale osserva che la giurisprudenza in diverse occasioni ha avuto modo di pronunciarsi sulla questione concernente la possibilità, da parte dei creditori di uno dei coniugi, di esperire azione revocatoria ordinaria (o fallimentare) nei riguardi di negozi traslativi di diritti posti in essere in sede di crisi coniugale. Il problema principale, sotteso alle suddette pronunce, attiene al profilo solutorio o meno dell'atto traslativo, atteso che è da ritenersi sottratto a revocatoria l'atto di adempimento di un'obbligazione.

Orbene, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 21358/2020; Cass. 1044/2019; Cass. 20845/2018) ha chiarito che sono soggetti all'azione revocatoria ordinaria, in presenza delle condizioni di cui all'art. 2901 c.c., anche gli atti di disposizione compiuti in ottemperanza agli accordi raggiunti tra coniugi in sede di separazione consensuale omologata o in sede di divorzio, in quanto tali atti traggono origine dalla libera determinazione del coniuge nello stipulare l'accordo separativo, che costituisce parte integrante dell'operazione revocabile e non fonte di un obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901 comma 3, c.c., per come invece affermato dai convenuti.

Infatti, l'atto di disposizione lungi dal non essere revocabile (stante la sua natura negoziale), va riguardato in uno con l'accordo separativo del quale costituisce attuazione, sia per stabilire se il credito di chi agisce in revocatoria possa considerarsi anteriore rispetto all'atto dispositivo (in quanto sorto prima della stipulazione dell'accordo separativo Cass. 20845/2018; Cass. 17612/2018; Cass. 10468/2018), sia per stabilire se si tratti di atto a titolo oneroso o gratuito (dovendo valutarsi, a tal riguardo, in base alle deduzioni dei convenuti su cui grava il relativo onere, se il trasferimento dei beni sia stato effettivamente pattuito in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge e/o di contribuzione al mantenimento dei figli e cioè se l'atto dispositivo sia collegato, almeno parzialmente, all'esonero dai predetti oneri di mantenimento: Cass. 17908/29019; Cass. 28829/2017; Cass. 13087/2015).

In particolare, la giurisprudenza di legittimità - partendo dalla considerazione che, da un lato, l'art. 2740 c.c. dispone che il debitore risponde con tutti i suoi beni dell'adempimento delle proprie obbligazioni, a prescindere dalla loro fonte, e quindi anche se le stesse derivino dalla legge, come l'obbligo di mantenimento del coniuge e dei figli minori; e, dall'altro, che l'art. 2901 c.c. tutela il creditore, rispetto agli atti di disposizione del proprio patrimonio posti in essere dal debitore, senza alcun discrimine circa lo scopo ulteriore avuto di mira dal debitore nel compimento dell'atto dispositivo - ha affermato che sono soggetti all'azione revocatoria anche gli atti aventi un profondo valore etico e morale, come quello con cui il debitore, per adempiere il proprio obbligo di mantenimento nei confronti dei figli e del coniuge, abbia trasferito a quest'ultimo, a seguito della separazione, la proprietà di un bene (Cass. n. 15603 del 26/07/2005). Altresì ha sancito che è soggetto

all'azione revocatoria anche l'accordo con il quale i coniugi, nel quadro della complessiva regolamentazione dei loro rapporti in sede di separazione consensuale, stabiliscano il trasferimento di beni immobili o la costituzione di diritti reali minori sui medesimi. Tale azione non sarebbe ostacolata né dall'avvenuta omologazione dell'accordo stesso, cui resta estranea la funzione di tutela dei terzi creditori e che, comunque, lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione; nè dalla pretesa inscindibilità di tale pattuizione dal complesso delle altre condizioni della separazione; nè, infine, dalla circostanza che il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore siano stati pattuiti in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge economicamente più debole o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in contestazione, non già la sussistenza dell'obbligo in sè, di fonte legale, ma le concrete modalità di assolvimento del medesimo, convenzionalmente stabilite dalle parti.

Ciò chiarito in merito alla revocabilità anche dei negozi traslativi di diritti posti in essere in sede di crisi coniugale, la giurisprudenza ha poi avuto modo di occuparsi del problema di come qualificare sotto il profilo causale le attribuzioni patrimoniali traslative che accompagnano la sistemazione dei rapporti economici tra marito e moglie, affermando al riguardo che (Cass. n. 5741 del 23/03/2004; Cass. n. 5473 del 14/03/2006): "Gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell'uno nei confronti dell'altro e concernenti beni mobili o immobili, non risultano collegati necessariamente alla presenza di uno specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri della "donazione", e - tanto più per quanto può interessare ai fini di una eventuale loro assoggettabilità all'actio revocatoria di cui all'art. 2901 c.c. rispondono, di norma, ad un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di "separazione consensuale" (il fenomeno acquista ancora maggiore tipicità normativa nella distinta sede del divorzio congiunto), il quale, sfuggendo - in quanto tale - da un lato alle connotazioni classiche dell'atto di "donazione" vero e proprio (tipicamente estraneo, di per sè, ad un contesto - quello della separazione personale - caratterizzato proprio dalla dissoluzione delle ragioni dell'affettività), e dall'altro a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l'assenza di un prezzo corrisposto), svela, di norma, una sua "tipicità" propria la quale poi, volta a volta, può, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all'art. 2901 c.c., colorarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità o di quelli della "gratuità", in ragione dell'eventuale ricorrenza - o meno - nel concreto, dei connotati di una sistemazione" solutorio-compensativa" più ampia e complessiva, di tutta quell'ampia serie di possibili rapporti (anche del tutto frammentari) aventi significati (o eventualmente solo riflessi) patrimoniali maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale".

Orbene, il Tribunale richiamato quanto sopra detto in merito all'esistenza del credito ed alla revocabilità dell'atto di trasferimento immobiliare in esame, afferma, procedendo ad esaminare la ricorrenza degli ulteriori presupposti dell'azione revocatoria, che nessun dubbio poi sussiste circa la ricorrenza nel caso di specie del presupposto oggettivo dell'eventus damni.

Tale presupposto deve ritenersi integrato, non solo, nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito; variazione peggiorativa che nel caso in esame si è verificata non avendo i convenuti specificamente contestato che con l'atto di disposizione oggetto di domanda il marito D. si sia spogliato di tutti i propri immobili. Ciò a maggior ragione ove si

consideri che l'attrice prima di intraprendere l'azione revocatoria è stata costretta ad attivarsi in via giudiziaria esecutiva attivando plurimi procedimenti.

L'odierna attrice ha pertanto dimostrato il pregiudizio per il creditore (c.d. eventus damni) ossia il pericolo che il patrimonio del debitore non sia capiente rispetto all'entità del credito; né tantomeno il debitore D.O. ha dato prova di avere a disposizione altri beni che potrebbero essere aggrediti in sede esecutiva, non essendo evidentemente sufficiente a tal fine la cessione di una minima parte dello stipendio, avendo riguardo anche all'entità del credito da soddisfare ed alla circostanza che sullo stipendio del debitore gravano anche altri pignoramenti. Il presupposto del pregiudizio alle ragioni creditorie, pertanto, non è inficiato dalla circostanza che a parte attrice con l'atto di pignoramento presso terzi n. 789/2016 sia stata assegnata la somma di Euro 144,63 (pari alla differenza tra il quinto pignorabile dello stipendio e quanto già accantonato per il precedente pignoramento) concorrendo con lo stesso anche un altro pignoramento. La suindicate circostanza sono, pertanto, già di per sé sufficienti a rendere incerto il soddisfacimento del credito de quo.

In questa prospettiva, è bene evidenziare che il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria rappresentato dal c.d. eventus damni, consiste nel pregiudizio alle ragioni del creditore che l'atto di disposizione del debitore arreca: si tratta della lesione, effettiva ed attuale, dell'interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale pur se il danno non è attuale, ma si profila soltanto un pericolo di danno come conseguenza del comportamento del debitore. Ai fini del corretto esercizio dell'azione in esame è necessaria, dunque, la sussistenza di un pregiudizio del creditore derivante dall'atto di disposizione, che importi una modificazione giuridico economica della situazione patrimoniale del debitore. L'eventus damni deve essere stimato nel momento in cui viene posto in essere l'atto di disposizione (Cass. Civ., Sez. VI-III, 8345/2018) e deve essere tale anche quando l'azione viene proposta.

Il carattere pregiudizievole dell'atto nell'azione revocatoria ordinaria è valutato in relazione alla insufficienza dei beni residui del debitore ad offrire la garanzia patrimoniale, non assumendo rilievo una semplice diminuzione della stessa garanzia (Cass. civ. Sez. I, 11-11- 2003, n. 16915); l'eventus damni sussiste, peraltro, non solo nel caso in cui l'atto di disposizione comporti la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma in ogni caso in cui esso renda più incerta o difficoltosa la realizzazione del credito (Cass. 18 ottobre 2011 n. 21492; Cass. Sez. 3 n.966 del 17/01/2007) che può consistere tanto in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, quanto in una modificazione qualitativa - come accade a fronte del denaro derivante dalla compravendita (Cass Civ. n. 6384 del 5.3.2019). Infatti, non è necessario provare che dall'atto sia derivato al creditore un danno concreto ed effettivo, risultando sufficiente dimostrare in giudizio "una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità" (Cass. sent.15880/2007).

Per quanto riguarda l'onere probatorio al creditore è sufficiente dimostrare la variazione patrimoniale intervenuta, senza che si renda altresì necessario provare l'entità e la consistenza che il patrimonio del debitore presenta dopo l'atto di disposizione, gravando di contro sul debitore l'onere di dimostrare che, nonostante l'atto di disposizione, il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà, poiché egli solo è in grado di conoscere e di dimostrare agevolmente la consistenza del proprio patrimonio (Cass. civ. Sez. III, 05 febbraio 2013, n. 2651; in senso conf. Cass. 7767/07; 15257/04; 11471/03).

In punto di distribuzione dell'onere probatorio in materia, in seno alla giurisprudenza della Suprema Corte si è affermato che "In tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile il soddisfacimento del credito, incombe al convenuto che eccepisca la mancanza dell' "eventus damni" l'onere di provare l'insussistenza del predetto rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali" (Cass. Civ. sez. 3 n. 19963 del 14.10.2005; conformi Cass. Civ. 11471/2003, Cass. Civ. 15257/2004).

Nel caso di specie, senza dubbio si è verificata una consistente modificazione patrimoniale sia sul piano quantitativo che sul piano qualitativo, poiché l'unico bene immobile di proprietà del debitore D.O. è stato ceduto alla moglie. Peraltro, il convenuto non ha dato alcuna dimostrazione della sussistenza di ampie residualità patrimoniali in grado di garantire comunque il soddisfacimento del credito.

I convenuti argomentano l'insussistenza del pregiudizio per il creditore anche in considerazione del fatto che il bene oggetto dell'atto di trasferimento immobiliare risulta gravato da ipoteca.

Orbene, il Tribunale osserva che la Suprema Corte con la pronuncia n. 16793 del 13 agosto 2015 ha avuto modo di chiarire che la presenza di ipoteche sull'immobile trasferito non esclude di per sé il requisito del pregiudizio per il creditore chirografario e l'interesse di questi a proporre l'azione revocatoria.

Ciò in quanto "l'azione revocatoria opera a tutela dell'effettività della responsabilità patrimoniale del debitore ex art. 2740 c.c., ma non produce, per ciò solo, effetti recuperatori o restitutori del bene dismesso al patrimonio del medesimo, sì che se ne debba necessariamente esigere la libertà e capienza". L'inefficacia dell'atto di disposizione, derivante dal vittorioso esperimento dell'azione, comporta infatti esclusivamente l'assoggettamento del bene al diritto del creditore revocante di promuovere nei confronti del terzo acquirente l'azione esecutiva o conservativa. L'esito di tale azione eventuale e differita, anche se proposta da un creditore chirografario, non può essere considerato, al momento della pronuncia di revoca, necessariamente compromesso dalla presenza di iscrizioni ipotecarie sul bene, poiché queste ultime possono subire vicende modificative o estintive. Pertanto, non può escludersi a priori la possibilità del soddisfacimento, anche soltanto parziale, del creditore revocante e l'utilità pratica dell'azione da questi proposta.

Tale conclusione vale a maggior ragione in considerazione dell'arco temporale potenzialmente intercorrente tra l'atto revocato e la proposizione dell'azione espropriativa da parte del creditore revocante; arco temporale che può essere anche molto ampio, nell'ipotesi in cui il credito tutelato ex art. 2901 c.c. debba ancora giungere ad accertamento definitivo e compiuta esigibilità

Per quanto concerne i presupposti soggettivi, come ricorda la recente ordinanza n.1580/2020 della Corte di Cassazione, nei confronti del debitore rileva il suo atteggiamento psicologico, il c.d. *consilium fraudis o scientia damni*, diversamente qualificabile a seconda che l'atto sia anteriore o posteriore al sorgere del credito ovvero oneroso o gratuito. L'anteriorità del credito a tutela del quale viene esperita l'azione revocatoria, rispetto all'atto impugnato, deve essere riscontrata in base al momento in cui il credito è sorto e non a quello, eventualmente successivo, in cui venga accertato con sentenza (Cass. 8 maggio 1984 n. 2801). Il requisito dell'anteriorità, rispetto all'atto impugnato, del credito a tutela del quale essa viene esperita deve essere quindi riscontrato in base al momento

in cui il credito stesso insorge e non già in riferimento al momento della sua scadenza (Cass. civ. Sez. III, 18-08-2011, n. 17356) e nemmeno con riferimento al momento, eventualmente successivo, del suo accertamento giudiziale (Cass. civ. Sez. I, 02-09-1996, n. 8013).

Il Tribunale ritiene opportuno precisare che nel caso in esame si verte nell'ipotesi di anteriorità del credito (avente ad oggetto prestiti relativi all'anno 2011) rispetto al compimento dell'atto dispositivo di trasferimento della proprietà stipulato in data 27.05.2016, peraltro, anche la sentenza di condanna in primo grado (23.04.2014) di pagamento è anteriore all'atto de quo. Pertanto, l'atto dispositivo oggetto della presente domanda posto in essere in data 27.05.2016 è stato compito dal marito D.O. in favore della moglie M.V.A., in un momento posteriore al sorgere del credito dell'odierna attrice.

Orbene, nel caso in cui l'atto dispositivo del debitore sia successivo al sorgere del credito, come nella fattispecie in esame, per consilium fraudis non si intende alludere ad una specifica intenzione di nuocere alle ragioni dei creditori (cd. animus nocendi), ma si ritiene sufficiente provare il dolo generico, cioè la mera consapevolezza che mediante l'atto di disposizione, il debitore possa diminuire il proprio patrimonio e, quindi, la garanzia spettante ai creditori, ai sensi dell'art. 2740 c.c., in modo tale da recare pregiudizio alle ragioni di costoro (Cass. Civ. 03/05/1996, n. 4077).

Per costante giurisprudenza, tanto di legittimità quanto di merito, la consapevolezza, quale elemento soggettivo, è integrata dalla semplice conoscenza, cui va equiparata l'agevole conoscibilità nel debitore secondo il parametro della media diligenza e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo, di siffatto pregiudizio che l'atto è in grado di produrre alle ragioni del credito (Cass. Civ. Sez. II 14274/99), a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione in parola.

La posteriorità dell'atto di disposizione rispetto al sorgere del credito vantato dall'attore integra il requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore: il debitore era quindi consapevole di spogliarsi dell'unico bene immobile aggredibile. Inoltre, la conoscenza in capo al terzo del pregiudizio arrecato al creditore può essere provata in giudizio dall'attore con ogni mezzo, anche mediante presunzioni, compresa la sussistenza di un vincolo di parentela tra il terzo acquirente ed il debitore, "quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente" (Cass. Sent. 22591/2017).

In considerazione di quanto sopra esposto si ritiene, pertanto, sussistente nel caso di specie la scientia damni da parte del debitore consistente nella generica, ma effettiva, consapevolezza del danno che si arreca agli interessi del creditore, senza che assuma rilievo l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore.

Quanto alla qualificazione dell'atto dispositivo come atto a titolo oneroso o gratuito, deve rilevarsi che nell'atto di trasferimento immobiliare le parti precisano che la cessione viene fatta "senza

corrispettivo rientrando tra la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi all'atto di divorzio".

I convenuti hanno dedotto che la suddetta cessione sarebbe stata effettuata con finalità solutoria rispetto all'obbligo di mantenimento ed all'impegno assunto dal marito di corrispondere metà della rata del mutuo stipulato dalla moglie e dal figlio. Tuttavia, ritiene il Tribunale che tale affermazione non sia di per sé insufficiente a provare la reale ed effettiva natura onerosa dell'atto di disposizione, collocandosi tale operazione in un più generale contesto di regolamentazione dei rapporti tra coniugi in sede di divorzio, tali da non attribuire una specifica causa concreta di onerosità all'atto di trasferimento immobiliare.

Ne consegue che, sul piano dell'elemento soggettivo, ai fini dell'accoglimento della domanda attorea è sufficiente la prova che il marito al momento del compimento dell'atto dispositivo, conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragione della sig.ra A.. Sul punto, deve richiamarsi il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui tale conoscenza, da intendersi quale mera consapevolezza da parte del debitore di arrecare un potenziale pregiudizio agli interessi del creditore, a prescindere dalla sussistenza di un vero e proprio animus nocendi (Cass. 31227/2009; Cass. 17336/2018) ben può essere provata tramite presunzioni tenuto conto di elementi quali la sospetta tempistica dell'atto dispositivo in relazione al momento del sorgere del credito.

In ogni caso, osserva il Tribunale che quand'anche si ritenesse che l'atto di cessione della quota dell'immobile dal marito alla moglie rivesta carattere oneroso (atto, si ribadisce, posteriore al sorgere del credito) con riferimento all'atteggiamento psicologico del terzo, il Tribunale ritiene che il creditore abbia comunque dimostrato la consapevolezza del terzo, sia in considerazione del rapporto di coniugio che la legava al D., sia perchè la sig.ra M. era ben conscia del precedente giudizio, nonché della relativa sentenza di condanna, poiché anch'ella parte del giudizio.

Infatti, non viene richiesto al creditore di fornire in giudizio la prova di un preciso accordo con il debitore, né la sussistenza di uno specifico intento del terzo di approfittare del danno ai creditori. Non è neppure richiesto al creditore di fornire una rigorosa prova circa il fatto che il terzo avesse conoscenza specifica del credito di cui si invoca la tutela, essendo sufficiente la consapevolezza in capo al medesimo circa il fatto che l'atto che si sta ponendo in essere è lesivo, anche solo potenzialmente, della consistenza della garanzia patrimoniale del debitore. Come sopra detto, la conoscenza in capo al terzo del pregiudizio arrecato dal debitore alle ragioni del credito, può essere provata in giudizio dall'attore con ogni mezzo, anche mediante presunzioni, compresa la sussistenza di un vincolo di parentela tra il terzo acquirente ed il debitore, "quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente" (Cass. Sent. 22591/2017).

Per tutti i motivi sopra esposti, deve dichiararsi ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'inefficacia nei confronti dell'attrice dell'atto di trasferimento immobiliare datato 27.05.2016 n. di repertorio (...), n. di raccolta (...) a rogito del Notaio M.L.A., stipulato da D.O. e M.V.A. avente ad oggetto la metà indivisa dell'intero sull'unità immobiliare facente parte del fabbricato di maggior consistenza, sito in R. di C. via C. C. n. 47/B censito nel N.C.E.U. del Comune di Reggio Calabria, Sezione Urbana RC, al foglio

(...), particella (...) subalterno (...), zona censuaria 1, piano quarto, categoria (...) classe (...), vani 7,0 RCE 650,74.

Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate a carico solidale dei convenuti ai sensi dell'art. 97 co. 1 c.p.c. come da dispositivo in base al valore, dovendo aversi riguardo all'importo del credito a tutela del quale è stata proposta l'azione revocatoria, alla natura e alla complessità della controversia, con liquidazione di un importo minimo per la fase istruttoria e/o di trattazione stante il tenore delle memorie ex art. 183 co,. 6 c.p.c. e non essendosi svolta un'istruttoria in senso stretto con l'assunzione di prove costituende.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Angela Giunta, definitivamente pronunziando, nel giudizio n. 1036/2017 RG così provvede:

1. Accoglie la domanda attorea ex art. 2901 c.c. e per l'effetto dichiara inefficace nei confronti dell'attrice A.G., l'atto di trasferimento di immobile stipulato tra D.O. e M.V.A. in data 27.05.2016 n. di repertorio (...), n. di raccolta (...) a rogito del Notaio M.L.A., per come indicato in parte motiva;

- ordina la trascrizione della presente sentenza presso la Conservatoria dei RR.II.;

- condanna i convenuti in solido tra di loro al rimborso, in favore di parte attrice, delle spese del presente procedimento liquidate in Euro 6.738,00 oltre spese forfetarie al 15%, IVA e CPA se dovute come per legge.

- Dispone che il pagamento della somma di Euro 6.738,00 sia eseguito a favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 essendo parte attrice stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Manda la cancelleria per quanto di competenza.

Conclusione

Così deciso in Reggio Calabria, il 24 agosto 2022.

Depositata in Cancelleria il 25 agosto 2022.